



**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**LA CORTE DEI CONTI**

**SEZIONE GIURISDIZIONALE D'APPELLO PER LA REGIONE SICILIANA**

composta dai signori magistrati:

Dott. GIUSEPPE ALOISIO	Presidente
Dott. ROMEO PALMA	Consigliere
Dott. SALVATORE CHIAZZESE	Consigliere - relatore
Dott. GUIDO PETRIGNI	Consigliere
Dott. GIUSEPPE COLAVECCHIO	Consigliere

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA N. 66/A/2022**

nel giudizio d'appello in materia di responsabilità amministrativa iscritto al n. **6619/R** del registro di segreteria, promosso da Bruno Francesco, nato a Catania il 5 settembre 1946, rappresentato e difeso dal Prof. Avv. Agatino Cariola (pec: [agatino.cariola@pec.ordineavvocaticatania.it](mailto:agatino.cariola@pec.ordineavvocaticatania.it)) presso lo studio del quale, in Catania, Via G.Carnazza n.51, risulta elettivamente domiciliato,

***avverso***

la Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione siciliana, per l'annullamento e/o la riforma della **sentenza n.584/2021**, emessa dalla medesima Sezione in data 24 marzo 2021 e depositata il giorno 10 maggio 2021;  
visti gli atti e documenti di causa;

uditi, nella pubblica udienza del 10 febbraio 2022, il Consigliere relatore Salvatore Chiazzese, il Prof. Avv. Agatino Cariola per l'appellante ed il Pubblico Ministero, nella persona del Vice Procuratore Generale Maria Concetta Carlotti.

**FATTO**

Con atto di citazione depositato il 24 settembre 2018, il Pubblico Ministero conveniva in giudizio i sigg. Carrubba Giuseppa Agata, Motta Vita Marina, Marino Lea, Di Costa Paolo e Bruno Francesco, tutti dipendenti del Conservatorio (*rectius: Istituto Musicale*) Vincenzo Bellini di Catania, chiedendone la condanna al pagamento della somma complessiva di euro 14.211.165,67, per la corresponsione di emolumenti non dovuti al personale (per un totale di euro 10.203.546,67) ed il pagamento di mandati a favore di imprese e professionisti che non avevano avuto alcun rapporto con l'Istituto (per un totale di euro 4.007.619), avvenuti nell'arco di un decennio, dal 2007 al 2016.

L'istruttoria, su delega della Procura regionale, veniva svolta dal Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza che, in data 26 marzo 2018 (prot. N. 144813) depositava una dettagliata relazione, alla quale veniva allegata la documentazione contabile acquisita.

In particolare, i pagamenti indebiti ai dipendenti venivano ricostruiti dai militari mediante l'esame incrociato delle operazioni sui conti correnti bancari dell'Istituto Bellini e dei conti personali dei percettori, sottraendo dalle somme complessivamente corrisposte quelle

effettivamente spettanti.

I pagamenti in favore di imprese o di professionisti privi di giustificazione venivano, invece, elencati singolarmente, ponendo in evidenza le incongruenze riscontrate tra le causali dei bonifici e quelle registrate nella contabilità interna dell'ente.

Nessuno dei convenuti, a parte il Bruno, ha contestato le movimentazioni bancarie e gli accertamenti documentali della Guardia di Finanza.

Per tutti i convenuti, tranne che per il Bruno, veniva configurato l'elemento psicologico del dolo intenzionale, con conseguente responsabilità solidale, analiticamente individuata in base all'imputabilità dei singoli pagamenti.

Per l'odierno appellante, veniva invece configurato il "*dolo contrattuale*", inteso come piena consapevolezza di violare le regole più elementari dell'azione amministrativa; in via subordinata, in caso di riconoscimento della responsabilità a titolo di colpa grave, il Requirente chiedeva che il Bruno venisse condannato a titolo di responsabilità sussidiaria colposa per l'importo dei mandati da lui sottoscritti, nei limiti della prescrizione.

Al riguardo, il Bruno disconosceva le firme apposte su 49 mandati di pagamento e per questi titoli di spesa veniva, pertanto, proposta querela di falso.

Con ordinanza 5/2020, i primi Giudici sospendevano il processo fino alla definizione del giudizio di falso.

Avverso tale ordinanza, il P.M. promuoveva regolamento di

competenza, ex art.119 c.g.c., di fronte alle Sezioni Riunite di questa

Corte. Queste ultime confermavano la sospensione per i mandati

oggetto della querela, disponendo la prosecuzione del processo per

tutti gli altri.

Per i medesimi fatti, presso la Procura della Repubblica di Catania,

veniva aperto un procedimento penale per il reato di peculato, a carico

di 7 dipendenti del conservatorio, tra i quali non figura, comunque,

l'odierno appellante.

Con sentenza parziale n.584 del 24 marzo/10 maggio 2021,

escludendo gli importi dei titoli di spesa oggetto di querela di falso,

per i quali le Sezioni Riunite avevano confermato la sospensione del

giudizio disposta dai primi Giudici, la Sezione Giurisdizionale di primo

grado condannava i convenuti al pagamento della somma sopra

indicata, suddivisa secondo il ruolo svolto da ognuno dei responsabili

e, configurando per tutti l'elemento psicologico del dolo diretto, con il

vincolo della solidarietà passiva.

In particolare, il Bruno, odierno appellante, veniva condannato al

pagamento della somma complessiva di **euro 10.326.636,41** con le

seguenti modalità:

*euro 7.353.842,34 in solido con Giuseppa A. Carrubba;*

*euro 1.489.670,165 in solido con Giuseppa A. Carrubba e Vita Motta;*

*euro 1.413.062,165 in solido con Giuseppa A. Carrubba e Lea Marino;*

*euro 70.061,74 in solido con Giuseppa A. Carrubba e Paolo Di Costa.*

Rimaneva fuori dal giudizio la somma di **euro 1.413.853,33** relativa

ai titoli di spesa oggetto di querela di falso, per i quali si procederà

separatamente a conclusione del giudizio pendente presso il Tribunale Civile di Catania.

Ad avviso dei primi Giudici, *“la ricostruzione della vicenda palesa il dolo intenzionale della Carrubba, che con assoluta pervicacia ha compiuto innumerevoli condotte illecite, creando un complesso sistema finalizzato a coprire la spoliazione delle risorse finanziarie dell’Istituto, di cui ha disposto in modo totalmente arbitrario (...). Sono conniventi, e quindi corresponsabili a titolo di dolo, anche i convenuti Marino, Motta e Di Costa che, come dipendenti dell’Istituto, hanno ricevuto una parte significativa degli indebiti emolumenti (...). Con riferimento alla posizione del Bruno (...) non può essere accolto il primo argomento difensivo, con il quale il Bruno ha escluso qualunque sua responsabilità, deducendo che l’Istituto Bellini (...) era un Consorzio di enti locali (...) sottoposto al TUEL, il cui art. 185 non prevede che il direttore amministrativo debba apporre la firma sui mandati di pagamento (...). Se la firma dei mandati non fosse rientrata tra le competenze del direttore amministrativo, il Dott. Bruno, esperto in materia di contabilità pubblica, non avrebbe certamente sottoscritto nel corso di tanti anni o avrebbe comunque segnalato formalmente l’anomalia agli organi di vertice dell’Istituto”*. In ogni caso, a prescindere dalla sottoscrizione dei titoli di spesa, il Bruno *“aveva specifici obblighi di vigilanza, di controllo e di direzione sulla gestione amministrativa e finanziaria dell’ente”* ai quali ha totalmente abdicato, omettendo qualunque forma di controllo e lasciando la gestione amministrativa esclusivamente alla Carrubba.

Pertanto, concludono i primi Giudici, *“al Bruno deve riconoscersi l'elemento soggettivo del dolo”*.

Avverso la sentenza in questione, ha interposto appello il Dott. Bruno, rappresentato e difeso dal Prof. Agatino Cariola, per i seguenti motivi:

1) violazione e falsa applicazione degli artt. 105, 106 e 119 c.g.c., per i quali andrebbe sollevata questione di legittimità costituzionale per contrasto con gli artt.3, 24, 25, 104, 107 e 101 Cost. ed art. 6 CEDU. Ad avviso dell'appellante, il giudizio non può frazionarsi per sospenderne solamente una parte;

2) violazione degli artt. 112 e 24 Cost., nonché dell'art.6 della CEDU per mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato ed ultrapetizione; violazione dell'art. 2697 c.c. per la mancata prova della sussistenza dell'elemento soggettivo in capo al Bruno. L'appellante, in particolare, contrariamente a quanto sostanzialmente affermato dalla sentenza di primo grado, non sarebbe stato complice della Carrubba e non avrebbe agito con dolo;

3) violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della legge 20/94, nel testo modificato dal d.l. n.76/2020 che, per la configurazione dell'elemento psicologico del dolo, richiede la volontà dell'evento dannoso. Secondo la sentenza di primo grado, la norma non si applica ai rapporti insorti prima della sua entrata in vigore, mentre ad avviso dell'appellante, trattandosi di norma più favorevole al responsabile, ad essa va riconosciuta efficacia retroattiva, ai sensi dell'art. 7 CEDU;

4) violazione e falsa applicazione dell'art.1, comma 1-quater, della legge 20/94, introdotto dalla legge n.639/1996. Ad avviso

dell'appellante, manca nella fattispecie sia una condotta dolosa imputabile al Bruno, che un suo illecito arricchimento e, di conseguenza, deve escludersi la solidarietà passiva rispetto agli altri soggetti condannati e deve applicarsi la prescrizione quinquennale, a decorrere dal 18 maggio 2018, data di notifica dell'invito a dedurre;

5) indeterminatezza della domanda avanzata dalla Procura contabile;

6) inesigibilità della condotta di controllo e verifica richiesta al Bruno. Il Direttore amministrativo siglava i mandati di pagamento già firmati dal responsabile della Ragioneria, non per una funzione di controllo o avallo, bensì perché la sua sigla era richiesta dalla convenzione di tesoreria;

7) mancata determinazione del danno. La misura del danno è ancora in corso di definizione, atteso che alcuni imputati nel procedimento penale hanno restituito o stanno restituendo le somme indebitamente percepite.

In conclusione, il Dott. Bruno chiede il proscioglimento da ogni addebito ovvero, in via subordinata, il riconoscimento di una responsabilità parziaria; chiede, altresì, la sospensione di tutto il giudizio per responsabilità amministrativo - contabile, in attesa della definizione del giudizio di falso; chiede, inoltre, che sia sollevata questione di legittimità costituzionale nei termini sopra specificati.

Infine, in via istruttoria, chiede una relazione aggiornata sull'effettiva, attuale consistenza del danno subito dal conservatorio, nonché l'acquisizione delle testimonianze dei funzionari dell'Istituto tesoriere,

Monte dei Paschi di Siena.

In data 18 gennaio 2022, sono state depositate le conclusioni della Procura Generale che, contestando puntualmente i motivi di appello, ne chiede il rigetto, con conseguente condanna al pagamento delle spese di giudizio.

In data 21 gennaio 2022, il Dott. Bruno, come sopra rappresentato e difeso, ha depositato una memoria integrativa, ribadendo che l'appellante non è stato coinvolto dall'inchiesta penale, se non in veste di testimone, e che il procedimento per querela di falso risulta ancora pendente, in attesa del deposito della relazione del consulente tecnico d'ufficio.

Con riferimento all'elemento psicologico, il Dott. Bruno sottolinea che proprio la falsificazione delle firme consentiva di occultare il sistema gestito dalla sig.ra Carrubba, scoperto casualmente dalla nuova Direttrice dell'Istituto, Dott.ssa Leonardi, su segnalazione della sig.ra Di Dio, funzionario dell'istituto bancario tesoriere, Monte dei Paschi di Siena.

In particolare, quest'ultima aveva riscontrato, su un mandato di pagamento, una firma differente dalle altre e di tale anomalia aveva informato la Dott.ssa Leonardi.

Questa circostanza, ad avviso della difesa, confermerebbe l'esistenza di un accordo fraudolento, accuratamente occultato, ed escluderebbe qualsivoglia condotta dolosa da parte del Bruno; a ciò si aggiunga che la nuova formulazione dell'art.1, 1° comma, della legge n.20/94 (introdotta dal d.l. 16 luglio 2020, n.76, convertito in l. 11 settembre

2020, n.120), ad avviso dell'appellante applicabile anche alla fattispecie, afferma testualmente che *“la prova del dolo richiede la dimostrazione della volontà dell'evento dannoso”* e tale prova mancherebbe del tutto con riferimento alla condotta del Dott. Bruno. All'udienza del 10 febbraio 2022, l'Avv. Cariola, dopo aver precisato che l'ente appellante non è un *“conservatorio”* bensì un *“istituto musicale”*, ha sottolineato

- *che il Bruno, unico appellante, in concreto, sarebbe chiamato a rispondere per responsabilità oggettiva, come unico soggetto solvibile,*
- *che il sistema fraudolento posto in essere ai danni dell'Istituto è stato scoperto per un caso fortuito e*
- *che dalle indagini penali non è emerso alcun coinvolgimento del Bruno.*

Il difensore ha, inoltre, ribadito che l'ordinanza delle Sezioni Riunite costituisce una decisione criticabile.

Il Pubblico Ministero ha contestato puntualmente le osservazioni della difesa, sottolineando che la gravità delle omissioni del Bruno portano a ritenerlo pienamente consapevole di quanto accadeva e, quindi, responsabile per dolo diretto.

### **DIRITTO**

L'appello merita parziale accoglimento. In ossequio al principio di sinteticità degli atti processuali, questo Collegio ritiene di pronunciarsi seguendo l'ordine dell'atto introduttivo, sui singoli motivi ritenuti non meritevoli di accoglimento, e raggruppando quelli

accolti, aventi ad oggetto, sotto varie angolazioni, l'elemento psicologico alla base della condotta dell'appellante.

In ordine al primo motivo, avente ad oggetto l'asserita violazione degli artt. 105, 106 e 119 c.g.c. ed il presunto contrasto di tali norme con gli articoli 3, 24, 25, 104,107 e 101 della Costituzione, nonché con l'art. 6 della Convenzione Europea sui Diritti dell'Uomo, l'affermazione

secondo la quale il provvedimento di sospensione del processo per la presentazione di querela di falso non rientrerebbe tra quelli soggetti

ad impugnazione davanti alle Sezioni Riunite ex art.119 c.g.c., è irrilevante, atteso che queste ultime si sono già pronunziate,

riconoscendo, quindi, la loro giurisdizione; per le stesse ragioni, la decisione delle Sezioni Riunite di sospendere il giudizio solamente con

riguardo ai documenti oggetto di querela di falso (49 mandati di pagamento), ordinando la prosecuzione per tutti gli altri, non può

essere sindacata da questa Sezione d'Appello, in disparte l'ulteriore considerazione che nessuna norma vieta, nella fattispecie, il

frazionamento del processo, soprattutto se tale frazionamento ha lo scopo di evitare un anomalo allungamento dei tempi e la sospensione

riguarda solo una parte minore delle spese oggetto di contestazione.

Né può trovare accoglimento la questione di legittimità costituzionale delle norme citate, genericamente affermata ma non sollevata

formalmente.

Va, altresì, respinto il secondo motivo di doglianza, riguardante l'asserita violazione degli artt.112 e 24 della Costituzione e l'art. 6

della CEDU, per mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato

ed ultrapetizione, atteso che la sentenza impugnata, andando oltre la prospettazione accusatoria, avrebbe considerato il Bruno complice della Carrubba, circostanza questa non sostenuta da alcuna prova.

L'assunto non è condivisibile, atteso che, come si legge in sentenza, l'odierno appellante *“ometteva qualunque forma sia pure elementare di controllo per ben 6 anni consecutivi, nonostante, data l'abnormità degli emolumenti predetti, l'illegittimità dei mandati fosse di macroscopica evidenza, dando così un apporto causale determinante all'attività delittuosa della stessa Carrubba”*, mentre nell'atto introduttivo viene testualmente affermato che il Bruno viene chiamato in causa *“a titolo di dolo contrattuale, vista la lucida e consapevole violazione dei doveri sullo stesso incumbenti in ragione della qualifica e della posizione apicale ricoperta all'interno dell'Istituto musicale”*.

In concreto, al di là delle differenze terminologiche, non si rinvengono sostanziali discordanze o contrasti tra contestazione e decisione.

Con l'appello viene, altresì, affermata l'inesigibilità della condotta richiesta al Bruno, che avrebbe sottoscritto tutti i mandati di pagamento non nell'esercizio di una funzione di controllo, verifica o avallo, bensì per una incombenza meramente formale, essendo la sua sigla richiesta dalla convenzione di tesoreria.

Tale argomentazione appare fragile, ove si consideri che la firma del vertice dell'ufficio non può considerarsi alla stregua di una mera componente grafica, priva di alcuna funzione concreta.

Qualunque sottoscrizione, su qualsivoglia atto o provvedimento amministrativo, deve avere necessariamente una funzione sostanziale

e tale funzione è tanto più rilevante quanto più elevato è il livello del

sottoscrittore che, con l'apposizione della firma, si assume, in tutto o

in parte, la responsabilità del contenuto dell'atto e dei suoi effetti.

Priva di pregio è, inoltre, l'affermazione riguardante l'asserita,

mancata determinazione del danno, ancora in fase di definizione in

quanto alcuni imputati nel procedimento penale hanno restituito o

stanno restituendo le somme indebitamente percepite.

E' appena il caso di precisare che, in sede di esecuzione, dovrà

ovviamente tenersi conto delle restituzioni *medio tempore* effettuate.

Va, infine, respinta la richiesta di un supplemento istruttorio al fine

di acquisire un computo aggiornato dell'ammontare effettivo del

danno, nonché la testimonianza dei funzionari dell'istituto cassiere

(Monte dei Paschi di Siena), finalizzata all'esclusione dell'elemento

psicologico del dolo nella condotta del Bruno; il primo (ammontare

aggiornato del danno), come già precisato, dovrà essere accertato in

sede di esecuzione atteso che, in presenza di rimborsi ancora in corso,

è soggetto a continui mutamenti; la seconda appare del tutto ultronea,

anche alla luce dell'accoglimento parziale del gravame.

Tutti gli altri motivi di appello, sotto diversi profili normativi,

contestano la sussistenza, in capo al Bruno, dell'elemento psicologico

del dolo e, conseguentemente, richiedono il proscioglimento dell'ex

Direttore amministrativo ovvero, in subordine, il riconoscimento della

sua responsabilità per colpa grave, quindi in via sussidiaria, con

esclusione della solidarietà passiva ed applicazione della prescrizione

quinquennale.

Le istanze relative alla connotazione psicologica della condotta dell'odierno appellante meritano parziale accoglimento.

Non può certo escludersi la responsabilità di un dirigente in posizione apicale che, per anni, ha omesso una sia pur minima forma di controllo sugli atti di spesa, firmando "alla cieca" e consentendo ai funzionari infedeli di appropriarsi di somme di denaro non dovute che, nel corso degli anni, hanno raggiunto un livello elevatissimo; tale condotta denota, quanto meno, una gravissima ed inescusabile negligenza, protrattasi per anni, consentendo agli altri soggetti condannati in primo grado, in primis alla sig.ra Giuseppa Agata Carrubba, di distrarre grosse somme di denaro a loro favore, ovvero a favore di imprese che non risultavano in alcun modo collegate all'Istituto musicale, per finalità non specificate che esulano dall'oggetto del presente giudizio.

A ben vedere, sia l'atto di citazione che la sentenza di primo grado affermano la configurabilità del dolo anche in capo al Bruno, ma non forniscono alcuna prova certa di un ruolo attivo svolto da quest'ultimo nell'appropriazione di somme di denaro dell'Istituto, di una piena coscienza di quanto è avvenuto per anni e della volontà di realizzare ed occultare tale distrazione. D'altronde, se così fosse stato, il Bruno avrebbe partecipato alla spartizione delle risorse illecitamente sottratte o, quanto meno, avrebbe agevolato i colleghi, firmando tutti i mandati di pagamento e, in tal caso, non si sarebbe posta la questione relativa alla presunta falsità dei 49 mandati, ancora *sub iudice*.

Nell'ambito della sentenza, il dolo o la "complicità" del Bruno vengono

affermati ma non provati; piuttosto, le stesse espressioni usate

sembrano riferirsi ad una condotta colposa, sia pure di estrema

gravità. A titolo esemplificativo, alle pagine 100/103 della sentenza

impugnata si legge che il Bruno *"violava specifici obblighi di vigilanza*

*e di controllo nei confronti della gestione finanziaria dell'Istituto (...) non*

*adottava nessuna misura precauzionale (...) avrebbe comunque dovuto*

*dubitare della correttezza dell'operato della Carrubba (...), ometteva di*

*adottare qualsiasi iniziativa di controllo e di prevenzione (...)* La

*colpevolezza del Bruno non viene per nulla attenuata dal fatto che né il*

*collegio dei revisori né l'ispettore ministeriale abbiano rilevato*

*anomalie".*

Lo stesso Requirente, nell'atto di citazione in giudizio, per il Bruno, ed

esclusivamente per il Bruno, *"in estremo subordine (...) chiede la*

*condanna a titolo di responsabilità sussidiaria colposa con riferimento*

*ai mandati sottoscritti dallo stesso nel quinquennio prescrizione".*

Tutto ciò premesso, l'appello merita accoglimento nella parte in cui

chiede che la condotta del Bruno venga dichiarata non dolosa ma

gravemente colposa, sia pure sotto forma di colpa cosciente, con

conseguente applicazione della prescrizione quinquennale, decorrente

dalla notifica dell'invito a dedurre, affermazione di responsabilità

sussidiaria, rispetto agli altri soggetti condannati in primo grado, ed

esclusione della solidarietà passiva.

Pertanto, a parziale modifica della sentenza impugnata, il Dott. Bruno

è chiamato a rispondere per colpa grave, in via sussidiaria, con

beneficio di escussione nei confronti dei corresponsabili per dolo, per la complessiva somma di **euro 3.755.560,00** e precisamente **euro 1.790.792,00** per indebita erogazione di emolumenti a favore di 7 dipendenti dell'Istituto musicale ed **euro 1.964.768,00** per pagamenti indebiti a favore di soggetti esterni, tutti effettuati nell'ambito del quinquennio di prescrizione e precisamente tra il 18 maggio 2013 (prescrizione quinquennale decorrente dal 18 maggio 2018, data di notifica dell'invito a dedurre) ed il 29 febbraio 2016 (data degli ultimi pagamenti indebiti effettuati), secondo il seguente prospetto, basato sulla documentazione (titoli di spesa) acquisita dalla Guardia di Finanza ed allegata agli atti del giudizio:

**Tabella emolumenti indebiti**

	<b>2013 *</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016 **</b>	<b>Totale</b>
<b><i>Carrubba</i></b>	271.772	217.660	394.770	67.295	951.497
<b><i>Motta</i></b>	70.986	87.518	105.519	11.467	275.490
<b><i>Marino</i></b>	134.793	133.551	148.549	17.488	434.381
<b><i>Di Costa</i></b>	13.019	15.572	30.262	4.879	63.732
<b><i>Russo</i></b>	2.010	4.027	4.897	-	10.934
<b><i>Sciacca</i></b>	4.900	9.340	11.402	-	25.642
<b><i>Romano</i></b>	7.046	7.500	14.570	-	29.116
	<b>504.526</b>	<b>475.168</b>	<b>709.969</b>	<b>101.129</b>	<b>1.790.792</b>

\* dal 18 maggio

\*\* fino al 29 febbraio

**Tabella pagamenti indebiti a soggetti esterni**

	<i><b>Ditta</b></i>	<i><b>Data</b></i>	<i><b>Importo</b></i>	<i><b>Note</b></i>
	Teleteam srl	05/09/2013	35.890	
	Teleteam srl	13/11/2013	21.159	
	Teleteam srl	18/12/2013	36.850	
	Domus Consulting srl	11/08/2014	31.124	
	The Royal Meeting srl	12/08/2014	47.251	
	The Royal Meeting srl	24/09/2014	44.585	
	Easy Business srl	21/07/2014	17.295	
	Easy Business srl	28/08/2014	31.780	
	SC Servizi srl	28/05/2013	35.461	
	SC Servizi srl	03/07/2013	33.600	
	SC Servizi srl	19/09/2013	22.092	
	SC Servizi srl	04/11/2013	51.770	
	SC Servizi srl	04/12/2013	33.455	
	General Edil	12/01/2015	14.896	
	General Edil	28/04/2015	28.634	
	Munagò Antonino	27/02/2014	34.160	
	Munagò Antonino	23/04/2014	21.890	
	Munagò Antonino	06/08/2014	22.458	
	QI Service	03/12/2015	32.559	
	Trama snc	03/10/2013	44.566	
	Trama snc	20/12/2013	34.892	
	Trama snc	17/04/2013	34.580	

	Trama snc	09/05/2014	9.856	
	New light	23/02/2016	19.280	
	Angolo della luce srl	17/06/2013	16.856	
	Angolo della luce srl	24/07/2013	32.465	
	Angolo della luce srl	05/08/2014	6.611	
	Angolo della luce srl	05/09/2013	18.656	
	Angolo della luce srl	04/11/2013	32.843	
	Angolo della luce srl	06/12/2013	15.487	
	Angolo della luce srl	27/02/2014	38.455	
	Angolo della luce srl	12/05/2014	14.789	
	ZTC srl	22/05/2013	25.465	
	Vetreria La Bruna srl	28/01/2015	24.529	
	Vetreria La Bruna srl	28/01/2015	10.407	
	Arch. D'Oca	23/01/2015	47.520	
	<b>Coop. Maxiclean</b>	<b>2014</b>	<b>239.311</b>	<i>Differenza tra pagamenti ed importo fatture</i>
	<b>Coop. Maxiclean</b>	<b>2015</b>	<b>660.036</b>	
			<b>1.964.768</b>	
	Ogni altra questione deve ritenersi assorbita.			
	L'accoglimento parziale dell'appello giustifica la compensazione delle			
	spese.			
	<b>P.Q.M.</b>			
	la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione			

Siciliana, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente

l'appello del Dott. Francesco Bruno e, in parziale riforma della

sentenza di primo grado, lo condanna, in via sussidiaria e con il

*beneficium excussionis* rispetto ai signori Carrubba Giuseppa Agata,

Motta Vita Marina, Marino Lea e Di Costa Paolo, al pagamento, a

favore dell'Istituto Musicale Vincenzo Bellini di Catania, della somma

complessiva di euro **3.755.560,00** (*tremilioni*

*settecentocinquantacinquemila cinquecentosessanta/00*) – e

precisamente *euro 1.790.792,00* per emolumenti non dovuti ed *euro*

*1.964.768,00* per pagamenti indebiti a soggetti esterni.

Spese compensate.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 10/22 febbraio

2022.

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

*(f.to Salvatore Chiazzese)*

*(f.to Giuseppe Aloisio)*

Depositata in Segreteria.

Palermo, 22/04/2022

**Il Funzionario Preposto**

*(f.to Pietra Allegra)*